



COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

Città di Maranello

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 38 del 27/03/2020

Oggetto : EMERGENZA COVID 2019 - DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTISETTE** del mese di **MARZO** alle ore **17:00**, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente, nella **Residenza Municipale**, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco n.217 del 27/03/2020 in attuazione dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del **Sindaco Luigi Zironi** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricata della redazione del presente verbale il **Segretario Generale Motolese Dott.ssa Anna Maria**.

Intervengono i Signori

| Cognome e Nome | Qualifica | Presenza |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| ZIRONI LUIGI | SINDACO | SI |
| MILILLI MARIAELENA | VICE SINDACO | SI |
| FERRARI CHIARA | ASSESSORE | SI |
| MARSIGLIANTE ELISABETTA | ASSESSORE | SI |
| COSTETTI ALESSIO | ASSESSORE | SI |
| OTTOLINI DANIELA | ASSESSORE | SI |

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: EMERGENZA COVID 2019 - DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- a seguito della diffusione del Corona virus – COVID19 – sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni per il contrasto e il contenimento del virus;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Richiamati i seguenti DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n.70 del 17/3/2020 con il quale sono stati adottati diverse disposizioni volte a contrastare detta emergenza tra le quali rilevano in questa sede quelle volte a regolare il funzionamento degli uffici pubblici e dei relativi organi collegiali nonché quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale con particolare riferimento agli articoli:

- 62 il quale dispone che *“i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.”*;
- 67 il quale dispone che *“Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”*;

Tenuto conto che nel decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 non vi è un diretto riferimento al versamento dei tributi locali, sebbene la ratio della norma stessa sia chiaramente tesa a fronteggiare lo stato di crisi socio economica derivante dalla diffusione del virus denominato Covid-19 e dallo stato di emergenza conseguente;

- disporre il rinvio o la sospensione dei termini dei pagamenti in scadenza nei mesi dell'emergenza sanitaria in essere significa dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende generate dall'emergenza in essere;

Riconosciuta la competenza del Consiglio comunale in merito all'adozione del presente provvedimento ed accertata l'impossibilità di chiederne la convocazione in modalità ordinaria ed in tempi utili a causa delle misure restrittive introdotte per contenere l'emergenza sanitaria in corso;

Visto l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che *«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»*;

Dato atto

- che con provvedimento in data 26.03.2020 il Sindaco ha definito alcuni criteri di trasparenza e tracciabilità necessari a garantire il corretto svolgimento della riunione della Giunta comunale con il sistema della videoconferenza;
- che è attualmente in corso di predisposizione un analogo provvedimento da sottoporre al Presidente del Consiglio comunale la cui concreta attuazione richiede, in ragione del maggior numero dei componenti il consesso e della pubblicità delle sedute, tempi ed approfondimenti tali da non consentire lo svolgimento della seduta stessa entro il 31 marzo (prima scadenza che si intende differire);

Richiamata la sentenza n. 4435/2018, con la quale il Consiglio di Stato nella sentenza ha ritenuto legittima l'approvazione da parte della Giunta, in vece del Consiglio, della delibera di approvazione delle tariffe Tari, salva ratifica, in considerazione della provvisoria inoperatività del Consiglio e delle obiettive e dichiarate ragioni di urgenza;

Dato atto delle obiettive condizioni di urgenza che sicuramente caratterizzano questo periodo e dell'incertezza dei tempi per la convocazione del Consiglio comunale;

Riconosciuta la necessità d'intervenire in tempi rapidi, anche in considerazione del lasso di tempo occorrente per informare i contribuenti;

Rilevato che sono pervenute dalle associazioni di categoria richieste del rinvio dei termini di versamento volontario da parte di cittadini ed operatori economici in relazione al pagamento dei tributi comunali;

Ritenuto che

- rinviare o sospendere i termini dei pagamenti in scadenza nei mesi dell'emergenza sanitaria in essere significa dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende generate dall'emergenza in essere;
- tale rinvio serve altresì anche ad evitare alle persone di recarsi presso uffici postali e bancari per pagare o presso gli uffici comunali per richiedere informazioni o rettifiche, tanto più che questi ultimi sono di fatto chiusi al pubblico se non su appuntamento;
- in altri termini il rinvio o la sospensione dei pagamenti significa evitare che le persone siano in qualche modo costrette ad uscire di casa ed evitare che le stesse entrino in contatto con altre persone mettendo a rischio la propria e l'altrui incolumità;

Ritenuto pertanto opportuno, nell'ottica di dare un segnale concreto alla grave situazione economica che si sta creando nel nostro territorio, nonché in un'ottica di salvaguardia e tutela della salute dei cittadini, disporre un differimento del pagamento dei tributi comunali, aventi

scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio, così come condiviso e avallato anche da alcuni comuni limitrofi del Distretto Ceramico;

Imposta comunale pubblicità

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 507/1993, Capo I contenente le disposizioni per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) abrogato dall'art. 1 comma 847 della Legge n. 160/2019 e successivamente ripristinato dall'art.4 comma 3 quater del DL n. 162/2019 che ne sospende per tutto il 2020 l'efficacia dell'abrogazione;
- il Regolamento Comunale del Comune di Maranello sull'imposta comunale di pubblicità del C.C. n. 53 del 25/07//1994, modificato con delibera C.C. n. 75/2002, C.C. n. 73/2003 e delibera di C.C n. 87/2007.

Considerato che ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 507/93, le cui disposizioni si applicano ancora per il 2020, l'imposta sulla pubblicità annuale ha scadenza il 31 gennaio di ogni anno e che può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora l'imposta sia di importo superiore ad € 1.548,57.

In tali casistiche le scadenze dell'imposta sono:

- 31 gennaio
- 31 marzo
- 30 giugno
- 30 settembre

Ritenuto procedere con il differimento dei termini di versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità alle seguenti scadenze:

- 31 marzo - scadenza rinviata al 30 giugno;
- 30 giugno - scadenza rinviata al 30 settembre;
- 30 settembre - scadenza rinviata al 31 ottobre;

Canone di occupazione spazi e aree pubbliche

Richiamati:

- Richiamato il D.Lgs. n. 507/1993, Capo II, abrogato dall'art.1 comma 847 della L.160/2019, con effetti dell'abrogazione a decorrere dall'01/01/2021, contenente le disposizioni per l'applicazione della Tassa sull'Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) e il Regolamento Comunale del Comune di Maranello adottato con delibera di CC 601998, modificato con deliberazioni di C.C. 12/99, n. 12/99 n.62/99, n.67/2001 del 75/2002, n. 73/2003, n. 82/2006, n. 93//2010, n. 5/2018 contenente le disposizioni per l'applicazione del Canone Occupazione spazi e aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni (COSAP);
- Il contratto di concessione amministrativa rep. n. 5828 del 01.04.2006 tra il Comune di Maranello e la Maranello Patrimonio srl con il quale sono stati dati in concessione amministrativa diversi beni demaniali tra i quali le strade e le piazze;

Considerato che l'art. 35 del Regolamento Comunale Cosap prevede che il pagamento va effettuato per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dal ritiro della concessione, per il primo anno e per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione della concessione permanente del canone il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno ovvero per importi superiori a € 258,23 è possibile eseguire il pagamento rateale con scadenza 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre;

Ritenuto di procedere con il differimento della scadenza delle rate nei seguenti termini :

- 30 aprile - scadenza rinviata al 31 luglio;
- 31 luglio - scadenza rinviata al 31 ottobre;
- 31 ottobre - scadenza rinviata al 30 novembre;

Resta ferma la scadenza del 30 aprile 2020 prevista per il versamento per le occupazioni di cui all'art. 63 comma 2 lett. f) del d.lgs. 446/1997 (occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi).

Ritenuto pertanto necessario dare mandato all'amministratore unico di Maranello Patrimonio srl di tenere conto, nello svolgimento delle attività assegnategli, della proroga delle scadenze relative alla Cosap disposte con il presente atto;

Tassa Rifiuti

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Regolamento Tari, “. Le somme dovute sono riscosse generalmente in tre rate; la scadenza di ogni rata viene stabilita annualmente con la deliberazione delle tariffe Tari per l'anno di riferimento;
- per l'anno 2020 la deliberazione CC n. 68/2019 ha definito le seguenti scadenze per l'anno 2020:
1° rata scadenza 30 aprile
2° rata scadenza 31 luglio
3° rata scadenza 2 dicembre
- con deliberazione GC n. 35/2020 la scadenza della prima rata del 30 aprile è stata posticipata al 1 giugno per evitare alle persone di recarsi al servizio tributi per gli adempimenti conseguenti;

Rilevato che

- ai sensi dell'art.57 bis, comma 1, lett.b) del D.L.124/2019, conv. L.157/2019, la scadenza dell'approvazione delle tariffe è stata fissata al 30/04/2020, in deroga alle disposizioni del comma 683 dell'art.1 della Legge 147/2013 istitutiva della Tari quale componente della IUC;
- ai sensi del comma 15 ter dell'art.13 del DL 201/2011, introdotto dall'art.15 bis del DL 34/2019 (Decreto Crescita) i versamenti della Tari la cui scadenza è fissata prima del 1°dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicate per l'anno precedente, che non è stato modificato dal D.L 18/2020;
- che ai sensi dell'art.107 comma 4 del D.L 18/2019 il termine per la determinazione delle tariffe 2020 è stato prorogato al 30 giugno;
- che ai sensi dell'art.107 comma 5, i comuni possono in deroga all'art.1, commi 654 e 683, della L.147/2013 approvare le tariffe della Tari per l'anno 2019 anche per l'anno 2020;

Considerato che, dato il perdurare dello stato di emergenza e vista la necessità di programmare con adeguato anticipo le attività di predisposizione e formazione del ruolo aggiornato per l'emissione degli avvisi di pagamento da inviare ai cittadini e alle attività ubicate nel territorio del Comune di Maranello si rende necessario riconsiderare le scadenze delle rate Tari come sopra determinate;

Valutato che prevedere l'emissione del ruolo di acconto Tari per l'anno 2020 con scadenza della prima rata al 1 giugno, visto il permanere della situazione di emergenza, è oggi da ritenersi inopportuno stante l'obbligo per tutti i cittadini di ridurre gli spostamenti solo per motivi di necessità improrogabile e che la postalizzazione degli avvisi di pagamento che sarebbe prevista per la fine del mese di aprile, creerebbe nei cittadini inevitabili tentativi di accesso agli uffici postali e comunali, che in questo particolare momento storico, è doveroso evitare o comunque ridurre al minimo indispensabile per l'incolumità di tutte le persone;

Ritenuto pertanto opportuno riprogrammare la fase di postalizzazione degli avvisi di pagamento dell'acconto Tari 2020, calcolati con le tariffe 2019 ai sensi del DL.34/2019, per la fine del mese di giugno prevedendo le seguenti scadenze:

- 1° rata 30 aprile già rinviata 1 giugno – nuovo termine al 30 giugno
- 2° rata 31 luglio – termine rinviato al 31 agosto
- 3° rata 2 dicembre – termine confermato

Rateizzazioni concesse in ambito di attività di accertamento tributario

Considerato che nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi, sono state concesse rateizzazioni a soggetti in particolari situazioni di difficoltà economico-finanziarie, di cui ai rispettivi Regolamenti Imu, Tasi e Tari;

Ritenuto opportuno procedere con la disposizione della sospensione delle rate previste con scadenza nel periodo tra l'8 Marzo e il 31 Maggio;

Richiamato il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 con particolare riferimento all'art. 68 - *Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione* - il quale al comma 1 prevede la sospensione dei termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, relativi ad entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento nonché da atti di accertamento esecutivo notificate dall'Agenzia per le Entrate Riscossioni. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di giugno e non sono ammesse rateizzazioni.

La sospensione dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 si applica anche con riguardo agli atti di accertamento tributario doganale ed alle ingiunzioni di pagamento e agli atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020, emessi dagli enti territoriali (comma 2).

Ritenuto ragionevole estendere la medesima misura agli atti di accertamento tributario emessi dal Comune con riferimento a tributi locali nonché a provvedimenti di rateizzazione concessi riguardanti i medesimi atti;

Valutato pertanto opportuno prevedere che siano sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti sia da avvisi di accertamento emessi dal Comune e relativi a tributi locali sia da rate concesse con apposito provvedimento a seguito di avviso di accertamento emesso dal Comune. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero entro il 30 giugno. Non si procede al rimborso di quanto già versato;

- prevedere comunque che il contribuente possa versare volontariamente alle scadenze previste, anche se differite o sospese;

Preso atto della situazione straordinaria che impone un intervento urgente da parte dell'organo esecutivo;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del dipendente delegato, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

All'unanimità dei voti favorevoli, resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di adottare, data la situazione emergenziale descritta in premessa che non consente la convocazione di una seduta del Consiglio comunale in tempi utili, e per le motivazioni in premessa riportate, le seguenti misure relative ad alcuni tributi di competenza comunale;
- 2) di differire i termini di versamento dell'**imposta comunale sulla pubblicità** alle seguenti scadenze:
 - 31 marzo - scadenza rinviata al 30 giugno
 - 30 giugno - scadenza rinviata al 30 settembre

- 30 settembre - scadenza rinviata al 31 ottobre

- 3) di differire i termini di versamento della **Cosap** alle seguenti scadenze:
30 aprile - scadenza rinviata al 31 luglio;
31 luglio - scadenza rinviata al 31 ottobre;
31 ottobre - scadenza rinviata al 30 novembre
- 4) di confermare la scadenza del 30 aprile 2020 prevista per il versamento per le occupazioni di cui all'art. 63 comma 2 lett. f) del d.lgs. 446/1997 (occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi)
- 5) di dare mandato all'amministratore unico della Maranello Patrimonio srl di tenere conto, nello svolgimento delle attività assegnategli, della proroga delle scadenze relative alla Cosap disposte con il presente atto;
- 6) di differire i termini per il versamento della **Tassa Rifiuti** alle seguenti scadenze:
 - 1° rata 30 aprile già rinviata 1 giugno – nuovo termine al 30 giugno
 - 2° rata 31 luglio – termine rinviato al 31 agosto
 - 3° rata 2 dicembre – termine confermato
- 7) di riprogrammare la fase di postalizzazione degli avvisi di pagamento acconto Tari 2020, calcolati con le tariffe 2019 ai sensi del DL.34/2019, per la fine del mese di maggio 2020;
- 8) in merito alle **rateizzazioni concesse in ambito di attività di accertamento tributario** di sospendere i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall' 8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti sia da avvisi di accertamento emessi dal Comune e relativi a tributi locali sia da rateizzi concessi con apposito provvedimento a seguito di avviso di accertamento emesso dal Comune. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato;
- 9) di prevedere comunque che il contribuente possa versare volontariamente alle scadenze previste, anche se differite o sospese;
- 10) di rivalutare quanto deliberato nei precedenti punti sulla base dell'evoluzione dell'emergenza Covid-19, nel rispetto della salvaguardia e della tutela della salute dei cittadini;
- 11) di sottoporre analogo provvedimento all'approvazione del Consiglio comunale, nella prima seduta utile;
- 12) di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime resa nei modi di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Luigi Zironi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente
